

delle finanze, i metodi di rilevamento più opportuni per determinare con qualche precisione anche per questa classe di scali l'intero movimento della navigazione e del traffico.

All'onorevole Falconi Gaetano dirò che il fondo dei 30 milioni non riguarda in alcun modo i porti di quarta classe. L'articolo terzo stanziava infatti tale fondo per i porti amministrati dallo Stato; mentre a quelli di quarta classe provvede un'altra disposizione, la quale assicura loro un concorso straordinario di 6 milioni che nulla ha da vedere con l'altro.

La Commissione istituita con l'articolo 4 riguarda i porti amministrati dallo Stato; per quelli di quarta classe, sono i comuni che debbono richiedere dallo Stato lo straordinario concorso del 50 per cento.

Vi è però, in ciò che ha detto l'onorevole Falconi, una parte di vero, cioè che anche per i porti di quarta classe bisogna tener presenti i criteri indicati alle lettere c) e d), quando a tali porti facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili, e siano posti in punti del continente o delle isole, che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

Questi due criteri stabiliti per i porti amministrati dallo Stato, debbono valere anche per i porti di quarta classe; ed è per ciò appunto, che d'accordo con la Commissione, si è studiato un emendamento con cui i criteri suddetti vengono aggiunti a quelli già indicati nell'articolo 5 per i porti di quarta classe.

Con ciò è pienamente soddisfatto il desiderio dell'onorevole Falconi Gaetano.

PRESIDENTE. L'onorevole Falconi Gaetano non ha fatto nessuna proposta. Onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

RUBINI. Ringrazio il ministro il quale ha detto che la formazione delle statistiche ha veramente bisogno di essere disciplinata a tutela dei reciproci diritti, tanto dello Stato quanto degli enti locali.

Prego l'onorevole ministro di tener conto per queste statistiche anche delle informazioni e dell'opera delle Camere di commercio.

A riguardo dell'emendamento, io spero che l'onorevole ministro voglia accettarlo, togliendo la parola « fluviali » ...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Le mie dichiarazioni sono esplicite.

RUBINI. Allora prendo atto di questa sua nuova conferma che i porti parificati rientrano nel dominio di questa legge, e ri-

tiro il mio emendamento. E di nuovo raccomando, per la loro importanza, i porti fluviali.

PRESIDENTE. Onorevole Pipitone, ritira il suo emendamento?

PIPITONE. L'ho già ritirato.

Allora non vi sono altre proposte.

Metto quindi a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Veniamo ora all'articolo 4.

GUARRACINO, *relatore*. Onorevole Presidente: alla lettera d) si deve dire: « nei porti posti nei punti del continente o delle isole, che non abbiano facili mezzi di comunicazione ».

PRESIDENTE. Benissimo!

Segue dunque l'articolo 4 secondo la nuova dizione concordata tra Governo e Commissione.

Art. 4.

La determinazione delle opere rispondenti alle condizioni indicate nell'articolo precedente, la loro classificazione secondo il comparativo grado di urgenza, e la ripartizione della somma, saranno fatte con decreto del ministro dei lavori pubblici sulla proposta di una Commissione nominata per decreto reale in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

La tabella di assegnazione e reparto corredata di una relazione esplicativa sarà comunicata al Parlamento non più tardi del 30 aprile 1908.

Contro il decreto di approvazione della suddetta tabella è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti questo nuovo articolo 4.

(È approvato).

Ora vengono gli articoli aggiuntivi in forma alternativa proposti dall'onorevole Strigari.

Art. 3-bis.

In ogni piccola isola, sede di comune, ove non esistano porti di 1^a categoria, dovrà almeno uno essere qualificato tale.

Art. 3-bis.

In ogni piccola isola sede di comune, ove non esista alcun porto di 1^a categoria, dovrà costituirsi e mantenersi a spese dello Stato almeno un porto o ricovero marittimo.